



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLA O.S. CONAPO*

*ALLA O.S. U.S.B. VV.F.*

Oggetto: Riscontro note delle OO.SS. CONAPO del 16.01.2021 e U.S.B. VV.F. del 14.01.2021. Mobilità del personale appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco.

Con riferimento alla note in oggetto specificate di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la nota di riscontro pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio III  
Relazioni Sindacali

SEDE

OGGETTO: Note delle OO.SS. CONAPO del 16.01.2021 e USB VV.F. del 14.01.2021.  
Mobilità del personale appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco.

Si fa riferimento alla nota prot. 1086 del 20 gennaio 2020 con cui si chiede a questo Ufficio di fornire elementi utili, al fine di consentire il riscontro alle richieste avanzate dalle OO.SS. di categoria in oggetto indicate.

In particolare le citate OO.SS. chiedono di consentire anche ai Vigili del Fuoco provenienti dall'85° corso di formazione teorico-pratico assegnati alla sede di servizio in data 30/09/2019, di partecipare alla procedura di ricognizione delle aspirazioni al trasferimento dei vigili del fuoco non specialisti – che potrebbe essere avviata nel mese di luglio 2021 – in base alla quale saranno definite le disponibilità dei posti per l'assegnazione degli allievi vv.f. del 90° corso, nonostante la mancanza del prescritto requisito della permanenza minima di due anni presso la sede di assegnazione alla data dell'avvio della predetta procedura ricognitiva (Art. 6 comma 3 del D.lgs. n. 127/2018 modificato dall'art. 20 comma 2-bis del D. Lgs. n. 76/2020 convertito in legge n. 120 del 14/09/2020).

Ciò posto, atteso che i trasferimenti in esito alla predetta circolare ricognitiva potranno essere attuati successivamente alla data di assegnazione degli allievi vv.f. partecipanti al 90° corso, prevista per la metà di settembre 2021, ovvero quando il citato personale proveniente dall'85 corso avrà maturato il prescritto requisito dei due anni di permanenza presso la sede di prima assegnazione, si rappresenta che l'Amministrazione terrà conto di quanto rappresentato dalle OO.SS..

IL CAPO UFFICIO STAFF

Tutto



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 16 Gennaio 2021

Prot. 015/21

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

**Prefetto Laura LEGA**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

**Ing. Fabio DATTOLO**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane**

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.**

**Prefetto Darco PELLOS**

**e, p.c. Al Sottosegretario di Stato all'Interno**

**On. Carlo SIBILIA**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali**

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.**

**Vice Prefetto Silvana LANZA BUCCERI**

**Oggetto: Diritto alla prossima procedura di mobilità per il personale Vigile del Fuoco dell' 85° corso.**

Come è noto il vigente art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, per il personale del ruolo Vigili del Fuoco prevede che *"Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni"*.

Il personale Vigile del Fuoco dell' 85° corso in data 30/09/2021 maturerà i due anni di permanenza nella prima sede.

Il Decreto DCF n. 151 del 22/12/2020 ha previsto che *"Il 90° corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco ha inizio il giorno 28 dicembre 2020 e si svolge per effettive 37 (trentasette) settimane"* il cui termine dovrebbe essere quindi verso la fine di settembre 2021, cui seguirà l'assegnazione alla prima sede e il trasferimento dei Vigili del Fuoco più anziani in conseguenza della ricognizione mediante circolare delle aspirazioni di mobilità.

E quindi più che verosimile che alla data di **"effettivo trasferimento"** anche il personale Vigile del Fuoco dell' 85° corso avrà concluso *"Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione"*.

**Tanto sopra premesso il CONAPO chiede che anche il personale dell' 85° corso** venga ammesso a partecipare alla procedura di mobilità di che trattasi, consentendo loro di esprimere le sedi richieste pur in presenza di circolare di mobilità emanata prima della conclusione dei due anni di permanenza nella prima sede, così da veder soddisfatto l'art. 6, comma 3, del D.lgs 217/05 qualora poi l'Amministrazione dia corso agli effettivi trasferimenti in una data successiva al compimento dei citati due anni di permanenza.

Quanto sopra ovviamente nel rispetto delle anzianità di servizio, delle diverse decorrenze dei corsi di formazione e senza danneggiare il personale VF più anziano.

Si rimane in attesa di riscontro in merito e si porgono distinti saluti.

il Segretario Generale aggiunto  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini

